

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**  
**A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque**

**OGGETTO:** Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Strette di Andonno*, ubicata nel Comune di Valdieri (CN) e gestita dall’Azienda Cuneese Dell’Acqua S.p.A. (A.C.D.A. S.p.A.) - Co.Ge.S.I. S.c.r.l..

L’area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Strette di Andonno*, ubicata nel Comune di Valdieri (CN), gestita dall’Azienda Cuneese Dell’Acqua S.p.A. (di seguito A.C.D.A. S.p.A.) - Co.Ge.S.I. S.c.r.l. - e che rappresenta un’importante fonte di approvvigionamento dell’acquedotto di Cuneo, risulta ad oggi perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.

Nell’area attualmente sottoposta a salvaguardia è in fase di svolgimento da parte dell’amministrazione provinciale di Cuneo un procedimento di VIA relativo alla ripresa delle attività estrattive e di recupero ambientale della cava di Monte Cross, di cui è proponente la Dovero Scavi e Trasporti S.r.l., che prevede, tra l’altro, la realizzazione di una nuova pista di transito per mezzi a servizio di attività estrattiva che risulterebbe ricadente all’interno dell’area. Il comma 2 dell’articolo 11 del regolamento regionale 15/R/2006 stabilisce che “...*Fermi restando i vincoli e le limitazioni di cui alla predetta normativa statale, ai fini della tutela della risorsa idrica captata nelle predette aree non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che comportino un incremento dell’attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa stessa*”.

Nell’ambito del procedimento di VIA, il Settore A16.04C *Tutela e Uso Sostenibile delle Acque* della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, con nota in data 24/5/2024, ha comunicato al Settore Presidio del Territorio - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo che “*stante la situazione di definizione del vincolo oggi presente, la realizzazione della nuova pista di accesso in progetto non risulta attualmente fattibile, in quanto incompatibile con l’attuale regime di salvaguardia del territorio circostante la sorgente secondo la prassi adottata dalla scrivente Direzione in caso di mancata ridefinizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006. E’ in ogni caso fatta salva la possibilità da parte del gestore del Servizio Idrico Integrato di richiedere la ridefinizione dell’area di salvaguardia, corredata da adeguate relazioni specialistiche di carattere idrogeologico. In tal caso, a seguito del provvedimento definitivo ed in caso favorevole, il giudizio espresso con la nota del 24/5/2024 per il procedimento di VIA ad oggi in fase di svolgimento potrà trovare nuova valutazione. In ogni caso, resta fermo che – ai sensi dell’articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006 - all’interno della zona di rispetto ristretta delle captazioni potabili non sono ammesse piste di transito per mezzi a servizio di attività estrattive*”.

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 4 “*Cuneese*”, d’intesa con il Comune di Valdieri (CN) e con l’A.C.D.A.



S.p.A. - Co.Ge.S.I. S.c.r.l. - committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell'area di salvaguardia - con nota in data 5/6/2024 ha trasmesso la documentazione corredata dagli atti a firma del professionista incaricato - dott. geol. Giovanni Bertagnin - a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 della sorgente potabile *Strette di Andonno*, ubicata nel medesimo Comune di Valdieri - dati catastali di ubicazione dell'opera di presa: foglio di mappa n. 5, mappali n. 282 e n. 340.

In riferimento all'istanza in oggetto, ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25, in data 20/6/2024.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 4 "*Cuneese*", con successiva nota in data 1/7/2024, ha trasmesso il parere riferito al giudizio di potabilità e all'andamento storico della qualità delle acque della sorgente *Strette di Andonno* inviati dall'ASL CN1 con comunicazione del 26/6/2024.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

La sorgente *Strette di Andonno* è ubicata nell'omonima località sul versante orografico sinistro della Valle Gesso, nel tratto dove la strada provinciale costeggia il corso d'acqua, al piede del pendio sottostante il sito estrattivo denominato Cava di Monte Cross. L'opera di captazione è in realtà costituita da una galleria di drenaggio scavata nei calcari giurassici per conto del Comune di Cuneo negli anni '30 che si sviluppa parallelamente alla sponda del torrente Gesso, dal quale mantiene una distanza di circa 15-20 metri e rimane ad alcuni metri di distanza dal rilevato stradale, a una profondità di 2-5 metri dal piano strada. La galleria - il cui andamento è all'incirca rettilineo con una lunghezza di 400 metri e con quote di fondo comprese tra 687 e 683 metri s.l.m. - intercetta 43 emergenze (polle) in corrispondenza di altrettante fratture nelle rocce calcaree, con portate variabili tra 0,5 e 6 l/s; altre 4 emergenze vengono captate nella parte a monte mediante una derivazione laterale della galleria che sottopassa il rilevato stradale: in particolare, questa derivazione permette la captazione di 3 polle che emergevano a giorno direttamente dal versante roccioso in prossimità della sponda del torrente Gesso, con una portata media pari a circa 100 l/s. Le acque di tali emergenze sono raccolte in una vasca limitata verso l'esterno da un muro in calcestruzzo e poi veicolate verso la galleria principale da un tronco laterale di raccordo. Il fondo della galleria rimane sempre al di sotto della superficie del top deposizionale dei depositi alluvionali del torrente Gesso che si sono progressivamente ispessiti a causa della costruzione, negli anni '40, di uno sbarramento per derivazione di acqua a scopo industriale appena a valle della stretta di Andonno, quindi anche a valle dell'opera di captazione potabile. Le acque drenate dalla galleria principale confluiscono in un pozzo a Ovest e da qui nella vasca di carico sul lato Est della stessa galleria.

Dall'esame della documentazione a corredo dell'istanza si desume che il modello idrogeologico concettuale e lo schema delle circolazioni alimentanti la sorgente prevede, probabilmente, la duplice provenienza della ricarica, sia dalla falda di sub-alveo del Gesso - con un contributo significativo - sia dal massiccio roccioso del versante. Inoltre, la presenza di un setto roccioso a bassa permeabilità interposto tra i calcari del Monte Cross e l'ammasso roccioso alla cui base scaturisce la sorgente, rappresenta una barriera di protezione per la sorgente stessa per quanto riguarda la componente di alimentazione proveniente dal massiccio roccioso. Tale livello, costituito da scisti filladici che immergono verso Nord-Nord-Est con una inclinazione di circa 70° e potenza costante in profondità, rappresenta uno spartiacque sotterraneo che, nel sottosuolo, rende indipendenti le aree del Monte Cross e delle Strette di Andonno: per tale motivo si può escludere la possibile interferenza dell'attività di cava, se condotta a monte del setto impermeabile, con la sorgente.

Analizzando i dati storici - relativi agli anni 1944-1945 e 1990-1991-1992 - si evince che le portate maggiori della captazione si registrano in primavera e in autunno. Tra i due periodi storici si è inoltre verificata una forte diminuzione della portata annuale della sorgente che si è quasi dimezzata passando dai 157 l/s degli anni 1944-1945 agli attuali 90 l/s; tale riduzione non risulta giustificata da significative variazioni degli apporti sotto forma di precipitazioni, ma potrebbe essere correlata al fatto che, a partire dalla metà degli anni '60, è entrata in funzione la diga della Piastra a Entracque, la cui presenza ha sottratto al torrente Gesso una notevole frazione della sua portata, restituita poi a valle della sorgente in esame. La forte diminuzione della portata della sorgente che si è verificata in seguito avvalorava l'ipotesi che anche le acque del sub-alveo del Gesso contribuivano ad alimentare (anche in misura notevole) la sorgente, infiltrandosi e risalendo attraverso

le fratture dei calcari affioranti in sponda sinistra.

L'utilizzo della sorgente per l'approvvigionamento idrico dell'acquedotto della Città di Cuneo è stato autorizzato per anni 70 con la concessione di derivazione di acqua pubblica del Ministero per i Lavori Pubblici di concerto con il Ministero delle Finanze n. 893 dell'11/1/1965, per una portata massima di 130 l/s e media di 120 l/s. Tale autorizzazione è attualmente in fase di rinnovo presso la Provincia di Cuneo.

Per la definizione del regime idrogeologico della sorgente è stato effettuato un monitoraggio dei parametri portata, temperatura e pH per un arco temporale di un anno idrologico (estate 2022-estate 2023).

L'elaborazione dei dati da parte del proponente - presenti nella documentazione a corredo dell'istanza - ha evidenziato:

- una portata circa costante tutto l'anno (80-100 l/s); il monitoraggio ha tuttavia rilevato che, dopo eventi meteorologici importanti che comportano un innalzamento della quota del pelo libero del torrente, si riscontra un'analogia interazione anche con la portata della sorgente misurata sia nello stramazzo che in un piezometro a monte;
- variazioni minime di temperatura, con un range abbastanza stabile, compreso tra 8,5 °C e 12,5 °C;
- brusche variazioni del pH dopo eventi meteorici, con riduzione da 7,8 a 4,5 della durata variabile di qualche giorno connesso con la durata e la persistenza delle precipitazioni.

La proposta di definizione è stata quindi determinata sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha anche valutato la conformazione del territorio in cui è localizzata la sorgente al fine di stimare l'estensione del bacino imbrifero sotteso e la presenza di spartiacque geomorfologici e idrologici, consentendo di determinare l'area di salvaguardia mediante l'applicazione del criterio idrogeologico previsto dall'Allegato A del regolamento regionale 15/R/2006, il quale stabilisce che l'estensione della zona di rispetto coincida con il bacino imbrifero sotteso dall'opera di captazione: nel caso specifico, l'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale, ricomprende l'intero sviluppo della galleria di drenaggio e tutte le opere a servizio della captazione;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale e un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e della falda di sub-alveo del torrente Gesso, in sinistra orografica;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*COMUNE DI VALDIERI – LOCALITA' ANDONNO - SORGENTE LE STRETTE - SCALA 1:5.000 e SCALA 1:2.000*", estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Giovanni Bertagnin - e agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Valdieri (CN) che l'ha approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21/3/2024. Con la medesima deliberazione si è dato anche atto che gli unici terreni ricadenti in area agricola compresi nell'area di salvaguardia individuata risultano essere di proprietà dello stesso comune, catastalmente individuati con le particelle n. 282/parte e 283/parte del Foglio n. 5 - Sezione AND; queste porzioni sono caratterizzate da elevata naturalità, non presentano problematiche particolari e non vengono utilizzati fertilizzanti e prodotti fitosanitari per cui, per tali aree, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

La captazione si trova lungo il sub-alveo del torrente Gesso in un contesto al di fuori di centri abitati pressoché privo di centri di pericolo. Le aree a monte sono classificate prevalentemente a bosco e incolto e non è prevista in futuro attività agricola; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una

eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

All'interno della zona di rispetto allargata è inoltre presente l'attività di estrazione di calcari per la produzione di cemento denominata Cava di Monte Cross, oggetto di un procedimento di VIA in fase di svolgimento da parte della Provincia di Cuneo e che prevede, tra l'altro, una nuova pista di transito per mezzi a servizio di attività estrattiva da realizzarsi nella medesima zona.

L'ARPA - Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest) - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 25/5/2024 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione presentata, dal momento che risulta supportata da uno studio geologico e idrogeologico compendiato - come previsto dallo strumento normativo - da rilievi in campo e dal monitoraggio annuale di parametri idrogeologici specifici. Infatti, utilizzando il massimo criterio cautelativo, il proponente ha delineato e perimetrato un'area di salvaguardia distinguendo una zona di rispetto ristretta e una zona di rispetto allargata, argomentando tale scelta sull'evidenza del monitoraggio annuale effettuato (estate 2022-estate 2023), che ha restituito un range delle temperature stabile e un andamento delle portate costante (circa 80-100 l/s). In conseguenza di ciò la zona di rispetto, suddivisa in ristretta e allargata, è stata fatta coincidere con la superficie topografica del bacino imbrifero, dal displuvio sommitale alla chiusura sulla linea delle emergenze (zona di tutela assoluta).

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha sottolineato la necessità di porre la dovuta attenzione alla presenza di un potenziale centro di pericolo, segnalato anche dal proponente, all'interno della zona di rispetto allargata: la ripresa delle attività estrattive sul Monte Cross, oggetto di un procedimento di VIA in fase di svolgimento da parte dell'amministrazione provinciale di Cuneo, al fine di prevenire eventuali sversamenti di carburante dai mezzi d'opera o la gestione dei rifiuti recuperabili nel riempimento dei vuoti di scavo all'interno dell'area di salvaguardia.

L'ASL CN1 - Dipartimento di Prevenzione - SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN, esaminati gli elaborati allegati all'istanza e effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 26/6/2024 - agli atti dell'amministrazione - ha osservato quanto segue.

La sorgente *Strette di Andonno* è una delle fonti di approvvigionamento dell'acquedotto comunale di Cuneo, insieme alle sorgenti *del Bandito* (Comune di Roaschia) e alla sorgente *Rio Busset* (Comune di Entracque). Le acque captate dalla sorgente in esame vengono dapprima convogliate nella vasca S. Anna, dove sono sottoposte a trattamento di disinfezione con biossido di cloro e, successivamente, convergono nella vasca di accumulo denominata S. Andrea, entrambe situate nel Comune di Borgo San Dalmazzo. Non risultano altri trattamenti dell'acqua prima dell'immissione nella rete acquedottistica.

Agli atti non risulta rilasciato un giudizio di idoneità all'uso delle acque della sorgente *Strette di Andonno*, dal momento che l'utilizzo delle stesse è antecedente all'entrata in vigore del D.M. 26/3/1991 "*Norme tecniche di prima attuazione del D.P.R. 24/5/1988, n. 236*", relativo all'attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 15 della Legge 16/4/1987, n. 183. Tuttavia, le acque dell'acquedotto di Cuneo sono costantemente controllate dal SIAN che effettua i campionamenti presso i punti di utenza come previsto dal d.lgs. 18/2023 con una frequenza di circa 45 controlli l'anno, in punti diversificati nel corso dell'anno: le acque campionate in rete rappresentano una miscela delle tre sorgenti sopra indicate, pertanto i risultati delle analisi sono riferibili al complesso delle fonti di approvvigionamento. Inoltre vengono effettuati periodici controlli delle acque direttamente in corrispondenza delle sorgenti prima del trattamento di disinfezione e dell'immissione in rete; presso la sorgente *Strette di Andonno* sono stati effettuati dei prelievi negli anni 2019, 2021 e 2024 e dalle analisi è emersa una lieve contaminazione microbiologica nel 2019 e nel 2024, corrispondente ad un livello molto basso, sempre inferiore a 10 UFC/100ml di *Batteri coliformi* a 37°C, parametro indicatore ai sensi dell'Allegato 1, Parte C del d.lgs. 18/2023 che non comporta un potenziale rischio sanitario ma da attenzionare in relazione alla qualità dell'acqua. I prelievi di acqua alla sorgente vengono eseguiti presso la vasca di carico; non è presente un rubinetto di prelievo e l'acqua viene pertanto prelevata per immersione di contenitori nel flusso d'acqua della galleria proveniente dalla sorgente, comportando in questo modo un

maggior rischio di contaminazione microbiologica in fase di campionamento. La sorgente è localizzata poche centinaia di metri a monte della vasca di carico.

Nella medesima nota, la stessa ASL, ha quindi evidenziato che - visto quanto sopra riportato - il giudizio di idoneità per l'acqua della sorgente *Strette di Andonno* si intende acquisito ai sensi della lettera b), comma 7, articolo 13 del d.lgs. 18/2023 purché sia mantenuto il trattamento di disinfezione delle acque già in essere, prima dell'immissione in rete; ha inoltre richiesto al gestore di valutare la possibilità di predisporre un rubinetto presso la vasca di carico per ottimizzare il prelievo delle acque della sorgente, di effettuare monitoraggi dopo gli eventi di piena - al fine di verificare eventuali punti di filtrazione delle acque del limitrofo torrente Gesso - e di verificare lo stato delle opere di protezione della sorgente - quali il muro in cemento in alveo - e, eventualmente, di progettare e realizzare interventi di consolidamento.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25, in data 20/6/2024.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che la sorgente potabile *Stretti di Andonno*, ubicata nel Comune di Valdieri (CN) e gestita dall'A.C.D.A. S.p.A. - Co.Ge.S.I. S.c.r.l., è stata inserita nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento regionale 15/R/2006, trasmesso con nota in data 3/4/2009 dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "*Cuneese*" alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa nonché si valuti la possibilità di predisporre un rubinetto presso la vasca di carico per il prelievo delle acque della sorgente da parte delle autorità di controllo;
- sia mantenuto il trattamento di disinfezione delle acque già in essere, prima dell'immissione in rete;
- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie al fine di garantire l'integrità delle relative opere, di cui occorre verificare lo stato ed eventualmente progettare interventi di consolidamento; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si provveda a mantenere puliti il sub-alveo del torrente Gesso in corrispondenza e a monte della galleria di presa e il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione e i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- si effettuino monitoraggi dopo gli eventi di piena, al fine di verificare eventuali punti di filtrazione delle acque del limitrofo torrente Gesso;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale

15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- si provveda a verificare l'utilizzo della cava di estrazione di calcari per la produzione di cemento presente nella zona di rispetto allargata, ponendo particolare attenzione alla presenza di acque di dilavamento, ricaduta di polveri, transito di automezzi, uso di sostanze pericolose e alla gestione dei rifiuti recuperabili nel riempimento dei vuoti di scavo e ad appurare che vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza; nello specifico, per lo stoccaggio di eventuali solventi dovranno essere previsti bacini di contenimento impermeabili adeguati e si dovrà definire un piano di intervento/gestione atto a contenere il possibile inquinamento del suolo e sottosuolo in caso di sversamenti accidentali; nel caso in cui fosse ritenuto necessario, le competenti autorità dovranno valutare l'eventualità di limitare o far cessare l'attività estrattiva nelle porzioni di territorio interne alla medesima zona;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la concessione di derivazione di acqua pubblica n. 893 dell'11/1/1965, con la quale il Ministero per i Lavori Pubblici di concerto con il Ministero delle Finanze ha autorizzato per 70 anni l'utilizzo della sorgente *Stretti di Andonno* per l'approvvigionamento idrico dell'acquedotto comunale della Città di Cuneo, per una portata massima di 130 l/s e media di 120 l/s; tale autorizzazione è attualmente in fase di rinnovo presso la Provincia di Cuneo;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Valdieri (CN) n. 7 del 21/3/2024, con il quale è stata approvata la proposta di definizione presentata e si dichiara che nei mappali ricadenti in area agricola compresi nell'area di salvaguardia individuata - di proprietà del comune - non vengono utilizzati fertilizzanti e prodotti fitosanitari e, pertanto, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B;

vista la nota del Settore A16.04C *Tutela e Uso Sostenibile delle Acque* della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte al Settore Presidio del Territorio - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, in data 24/5/2024 - prot. n. 0096316/2024;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), in data 25/5/2024;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 4 "*Cuneese*", in data 5/6/2024 - prot. n. 1075, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'ASL CN1 - Dipartimento di Prevenzione - SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN, in data 26/6/2024 - prot. n. 0086306;

vista l'ulteriore nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 4 "*Cuneese*", in data 1/7/2024 - prot. n. 1231, di trasmissione del parere riferito al giudizio di potabilità e all'andamento storico della qualità delle acque della sorgente *Strette di Andonno* inviatogli dall'ASL CN1 con la comunicazione di cui sopra;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli

scarichi civili" e ss.mm.ii.;

- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

## DETERMINA

- a. L'area di salvaguardia della sorgente potabile *Strette di Andonno*, ubicata nel Comune di Valdieri (CN) e gestita dall'A.C.D.A. S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "COMUNE DI VALDIERI – LOCALITA' ANDONNO - SORGENTE LE STRETTE - SCALA 1:5.000 e SCALA 1:2.000", estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Giovanni Bertagnin - e allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta e allargata. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.
- c. Il gestore della captazione - A.C.D.A. S.p.A. - Co.Ge.S.I. S.c.r.l. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
  - effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa nonché di valutare la possibilità di predisporre un rubinetto presso la vasca di carico per il prelievo delle acque della sorgente da parte delle autorità di controllo;
  - mantenere il trattamento di disinfezione delle acque già in essere, prima dell'immissione in rete;
  - garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia adeguata e completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere - di cui occorre verificare lo stato ed eventualmente progettare interventi di consolidamento - e a proteggerle da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
  - monitorare eventuali interazioni tra le acque della sorgente e quelle del limitrofo torrente Gesso durante le

piene; effettuare monitoraggi dopo gli eventi di piena, al fine di verificare eventuali punti di filtrazione delle acque del corso d'acqua;


- effettuare un monitoraggio periodico di controllo analitico sulle acque di prelievo per verificare se eventuali attività in essere nella cava di Monte Cross presente nella zona di rispetto allargata possano comportare, nel tempo, una variazione delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque sotterranee.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia di Cuneo;
  - affinché nell'ambito del procedimento di VIA relativo alla ripresa delle attività estrattive e di recupero ambientale della cava di Monte Cross, di cui è proponente la Dovero Scavi e Trasporti S.r.l., tenga in considerazione le prescrizioni indicate nel presente provvedimento per ogni opportuna valutazione;
  - per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario della sorgente potabile *Stretti di Andonno* ubicata nel Comune di Valdieri - A.C.D.A. S.p.A. - Co.Ge.S.I. S.c.r.l. - per la tutela del punto di presa;
  - affinché verifichi che la prosecuzione del piano di coltivazione della cava della cava di estrazione di calcari per la produzione di cemento che ricade nella zona di rispetto allargata non pregiudichi e comprometta l'utilizzo a scopo potabile della risorsa captata dalla sorgente; inoltre, nel caso in cui fosse ritenuto necessario, dovrà essere valutata da parte di tutte le autorità competenti l'eventualità di limitare o far cessare l'attività estrattiva nelle porzioni di territorio interne alla medesima zona;
  - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
  - all'ASL CN1 - Dipartimento di Prevenzione - SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN;
  - all'ARPA - Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest).
- e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Valdieri, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del sub-alveo del torrente Gesso in corrispondenza e a monte della galleria di presa, del versante racchiuso dalla captazione e dei sentieri e delle piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20/1/1997 (vigente dal 28/5/2012);
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
  - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
  - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
  - verificare l'utilizzo della cava di estrazione di calcari per la produzione di cemento presente nella zona di rispetto allargata, ponendo particolare attenzione alla presenza di acque di dilavamento, ricaduta di polveri, transito di automezzi, uso di sostanze pericolose e alla gestione dei rifiuti recuperabili nel riempimento dei vuoti di scavo e appurare che vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza; nello specifico, per lo stoccaggio di eventuali solventi dovranno essere previsti bacini di contenimento impermeabili adeguati e si dovrà prevedere un piano di intervento/gestione atto a contenere il possibile inquinamento del suolo e sottosuolo in caso di sversamenti accidentali;
  - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
  - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di

salvaguardia.


La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione *"Amministrazione trasparente"*.

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)  
Firmato digitalmente da Paolo Mancin





	FG.	mapp.	COMUNE			
ZTA	5	282	Valdieri	Sez	censuaria	Andonno
ZTA	5	340	Valdieri	Sez	censuaria	Andonno
	5			Sez	censuaria	Andonno
ZR	5	282	Valdieri	Sez	censuaria	Andonno
ZR	5	208	Valdieri	Sez	censuaria	Andonno
ZR	5	209	Valdieri	Sez	censuaria	Andonno
				Sez	censuaria	Andonno
ZRA	5	138	Valdieri	Sez	censuaria	Andonno
ZRA	5	142	Valdieri	Sez	censuaria	Andonno
ZRA	5	143	Valdieri	Sez	censuaria	Andonno
ZRA	5	144	Valdieri	Sez	censuaria	Andonno
ZRA	5	145	Valdieri	Sez	censuaria	Andonno
ZRA	5	146	Valdieri	Sez	censuaria	Andonno
ZRA	5	147	Valdieri	Sez	censuaria	Andonno
ZRA	5	148	Valdieri	Sez	censuaria	Andonno
ZRA	5	149	Valdieri	Sez	censuaria	Andonno
ZRA	5	150	Valdieri	Sez	censuaria	Andonno
ZRA	5	155	Valdieri	Sez	censuaria	Andonno
ZRA	5	156	Valdieri	Sez	censuaria	Andonno
ZRA	5	159	Valdieri	Sez	censuaria	Andonno
ZRA	5	160	Valdieri	Sez	censuaria	Andonno
ZRA	5	161	Valdieri	Sez	censuaria	Andonno
ZRA	5	207	Valdieri	Sez	censuaria	Andonno
ZRA	5	253	Valdieri	Sez	censuaria	Andonno
ZRA	5	270	Valdieri	Sez	censuaria	Andonno
ZRA	5	271	Valdieri	Sez	censuaria	Andonno
ZRA	5	282	Valdieri	Sez	censuaria	Andonno
ZRA	5	283	Valdieri	Sez	censuaria	Andonno
ZRA	5	313	Valdieri	Sez	censuaria	Andonno
ZRA	5	354	Valdieri	Sez	censuaria	Andonno
ZRA	5	357	Valdieri	Sez	censuaria	Andonno
ZRA	5	363	Valdieri	Sez	censuaria	Andonno
ZRA	5	364	Valdieri	Sez	censuaria	Andonno



Per la delimitazione della zona di tutela assoluta nel caso in oggetto viene tenuto conto della situazione idrogeologica locale e dell'opera di captazione.  
La zona di tutela assoluta ricomprende tutte le opere a servizio della captazione mentre per la zona di rispetto viene ampliata l'area fino al limite dello spartiacque a monte.



COMUNE DI VALDIERI  
LOCALITA' ANDONNO  
SORGENTE LE STRETTE  
COMMITTENTE  
ACDA  
GEOLOGO INCARICATO  
GIOVANNI BERTAGNIN  
RIF 329 9242004  
DATA 01 09 2023